



**Or.S.A.**

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

**SETTORE FERROVIE**

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: [www.orsaferrrovie.it](http://www.orsaferrrovie.it)

E-mail: [sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it)

Roma, 4 Ottobre 2012  
Prot. n° 246 /S.G./Or.S.A.

**Gruppo F.S.I.**  
**Direttore Centrale Risorse Umane**  
Dott. Domenico Braccialarghe  
**Responsabile Relazioni Industriali**  
Dott. Stefano Savino

Oggetto Chiarimenti disposizione Trenitalia

La scrivente O.S. nel riscontrare la disposizione Trenitalia del 28.09.2012 ha rilevato alcuni elementi difformi dai testi identificati lo scorso 28 giugno 2012. Premesso che il CCNL della Mobilità Area Attività Ferroviarie prevede:

***Art. 28 punto 2.1 secondo comma** : Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell'art. 51 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all'interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa è assorbita dall'eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00.*

***Art.51 punto 1** Per le articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.*

*Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, per le prestazioni notturne con inizio dalle ore 22.00, ai lavoratori interessati verrà riconosciuto, in sostituzione del servizio di mensa aziendale o del servizio sostitutivo della stessa, un ticket per il pasto, il cui valore sarà definito a livello aziendale come indicato al 2° capoverso del successivo punto 6.*

*In tale ambito potranno essere definite diverse modalità di fruizione del pasto relativamente a specifiche condizioni lavorative del personale della manutenzione delle infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, venga chiamato a svolgere attività nel periodo notturno.*

***Art.51 punto 3** Per il personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 del precedente art. 28, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva almeno pari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all'ora reale di arrivo del treno.*

*Il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che effettua servizi con RFR è ammesso a fruire del pasto aziendale. Nei confronti di tale personale che effettua servizi con RFR che prevedano il servizio di ritorno con inizio dopo le ore 22.00, è ammessa la fruizione del pasto anche con riferimento a tale ultima prestazione, nella fascia oraria 18.00-22.00.*

*Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato impegni per più di due ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, sarà riconosciuta la fruizione del pasto anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6 ore.*

La disposizione Trenitalia del 28.09.2012 invece prevede:

**Punto 3.3** *Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato con servizi A/R sia superiore alle 8 ore ed impegni per più di due ore entrambe le fasce orarie 11:00 - 15:00 e 18:00 - 22:00 sarà riconosciuta la fruizione di due pasti giornalieri.*

*La pausa per la refezione sarà programmata nei turni di servizio qualora in precedenza o a seguito del periodo di lavoro giornaliero non rimangano almeno 30 minuti nelle fasce orarie 11.00 – 15.00 o 18.00 – 22.00.*

Da quanto riportato appare evidente che attraverso la Disposizione del 28 settembre 2012 Trenitalia ha introdotto alcuni elementi di modifica dei testi, in particolare rivede la programmazione dei tempi per la pausa refezione di 30 minuti inserita nei turni del Personale Mobile .

Infatti, l'interpretazione data da Trenitalia al punto 3.3 amplia unilateralmente quanto previsto dal citato 2° comma dell' **Art. 28 punto 2.1., precludendo il diritto del lavoratore di usufruire dei 30' di pausa - all'interno della prestazione lavorativa - nel caso in cui non rimangano almeno 30 minuti nelle fasce orarie 11.00 – 15.00 o 18.00 – 22.00.**

La disposizione di Trenitalia, così come formulata, riporta alla norma per la pausa di 30 minuti esattamente come regolata dal Contratto del Gruppo Ferrovie dello Stato del 16.04.2003 ed emendato dai nuovi testi contrattuali al fine di ottenere delle condizioni logistiche e di fruibilità del pasto più favorevoli per il personale.

Ulteriore elemento di criticità riguarda la definizione e la contabilizzazione della condotta continuativa in quanto abbiamo rilevato che le richieste di rettifica come da nostra nota del 12.09.2010 non hanno trovato riscontro nella nuova disposizione di Trenitalia.

In ultima, si segnalano utilizzazioni non conformi a quanto previsto dal D.L. 66/2003 e dalle Norme Contrattuali applicative in materia di pause all'interno di tutte le prestazioni lavorative. In particolare nei casi di prestazioni superiori alle sei ore - seguite da riposo fuori residenza - i 15' di pausa vengono considerati assorbiti dal riposo stesso precludendo una vera e completa interruzione del periodo lavorativo all'interno del suo effettivo svolgimento.

Per quanto sopra siamo a chiedere che la Circolare in oggetto venga emendata in aderenza a quanto previsto dai testi contrattuali.

Distinti saluti

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
Alessandro Trevisan

